

normativa nazionale, come quella controversa nella causa principale, che prevede il pensionamento d'ufficio dei professori universitari al compimento dei 68 anni e la possibilità che questi ultimi proseguano la loro attività oltre i 65 anni unicamente mediante contratti a tempo determinato conclusi per un periodo di un anno e rinnovabili al massimo due volte, fintantoché tale normativa persegua una finalità legittima connessa, in particolare, alla politica dell'occupazione e del mercato del lavoro, come l'attuazione di un sistema di insegnamento di qualità e l'ottimale ripartizione dei posti di professore tra le generazioni, e consenta di conseguire tale finalità con mezzi appropriati e necessari. Spetta al giudice nazionale verificare se tali condizioni siano soddisfatte.

Nel caso di una controversia tra un'istituzione pubblica e un singolo, nell'ipotesi in cui una normativa nazionale come quella controversa nella causa principale non dovesse soddisfare le condizioni di cui all'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78, il giudice nazionale deve disapplicare tale normativa.

(¹) GU C 220 del 12.09.2009.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 novembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Stoccarda — Germania) —
Esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei
confronti di Gaetano Mantello**

(Causa C-261/09) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Mandato d'arresto europeo — Decisione quadro 2002/584/GAI — Art. 3, n. 2 — Principio del ne bis in idem — Nozione di «stessi fatti» — Possibilità per l'autorità giudiziaria di esecuzione di negare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo — Sentenza definitiva nello Stato membro emittente — Detenzione di sostanze stupefacenti — Traffico di sostanze stupefacenti — Organizzazione criminale)

(2011/C 13/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Stoccarda

Parti

Gaetano Mantello

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Stuttgart — Interpretazione dell'art. 3, n. 2, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1) — Principio del «ne bis in idem» a livello nazionale — Possibilità per l'autorità giudiziaria di esecuzione di

rifiutarsi di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di azioni penali legate a fatti di cui una parte è già stata oggetto di una sentenza definitiva nello Stato membro di emissione — Nozione di «stessi fatti» — Situazione in cui tutti i fatti all'origine del mandato d'arresto europeo erano noti ai servizi d'indagine dello Stato membro di emissione in occasione del primo procedimento penale, ma non sono stati utilizzati per ragioni di tattica d'indagine

Dispositivo

Ai fini dell'emissione e dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo, la nozione di «stessi fatti», di cui all'art. 3, n. 2, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione.

In presenza di circostanze come quelle oggetto della causa principale, in cui l'autorità giudiziaria emittente, rispondendo ad una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 15, n. 2, della decisione quadro formulata dall'autorità giudiziaria di esecuzione, abbia espressamente rilevato, in applicazione della propria legge nazionale e nel rispetto delle esigenze derivanti dalla nozione di «stessi fatti» consacrata nell'art. 3, n. 2, della decisione quadro, che la precedente decisione pronunciata nel proprio ordinamento giuridico non costituiva una sentenza definitiva riguardante gli stessi fatti oggetto del proprio mandato di arresto e non ostava quindi al perseguimento dei reati indicati nel mandato di arresto medesimo, l'autorità giudiziaria di esecuzione non ha alcun motivo per applicare, con riguardo alla sentenza medesima, il motivo di non esecuzione obbligatoria previsto dall'art. 3, n. 2, della menzionata decisione quadro.

(¹) GU C 220 del 12.9.2009.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 18 novembre 2010
— Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et
Sud SARL (ArchiMEDES)/Commissione europea**

(Causa C-317/09 P) (¹)

(Impugnazione — Compensazione di crediti rientranti in ordinamenti giuridici distinti — Domanda di rimborso delle somme anticipate — Principio di litis denuntiatio — Diritti della difesa e diritto ad un equo processo)

(2011/C 13/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) (rappresentante: P.-P. Van Gehuchten, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e S. Delaude, agenti)